

REGOLAMENTO (CE) N. 562/2000 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2000

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

prevedere disposizioni transitorie che raggruppino le modalità d'applicazione dei regimi succitati.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4, l'articolo 41 e l'articolo 47, paragrafo 8,

(4) A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, l'apertura dell'intervento pubblico dipende dal livello del prezzo medio di mercato raggiunto in uno Stato membro o in una sua regione. È pertanto necessario definire le modalità di calcolo dei prezzi di mercato per Stato membro, e in particolare le qualità da prendere in considerazione e la relativa ponderazione, i coefficienti da applicare per la conversione delle suddette qualità nella qualità di riferimento R3 e i meccanismi di apertura e chiusura degli acquisti.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1254/1999 ha istituito, a decorrere dal 1° luglio 2002, al termine di un periodo transitorio in cui continuano ad essere applicati i precedenti regimi d'acquisto, un regime unico d'acquisto all'intervento pubblico che sostituisce i regimi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽³⁾. Per tener conto del nuovo regime è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/98⁽⁵⁾. All'occasione di tali modificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione. Per agevolare il passaggio al nuovo regolamento, è necessario che le attuali disposizioni restino in vigore fino alla seconda gara del marzo 2000. Occorre inoltre abrogare, con decorrenza 1° luglio 2002, il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 34/2000⁽⁷⁾.

(5) Le condizioni di ammissibilità dei prodotti devono essere definite escludendo da un lato i prodotti che non sono rappresentativi della produzione nazionale degli Stati membri e non rispettano le vigenti norme sanitarie e veterinarie, e dall'altro quelli di peso superiore al livello normalmente richiesto dal mercato. È inoltre opportuno estendere all'Irlanda del Nord l'ammissibilità delle carcasse di manzo della qualità 03 vigente in Irlanda, onde evitare sviamenti di traffico che potrebbero perturbare il mercato delle carni bovine in questa parte della Comunità.

(2) È altresì auspicabile completare o precisare talune modalità d'applicazione per tener conto dell'esperienza acquisita e dei problemi specifici incontrati in passato nel settore dell'intervento pubblico. Tali disposizioni, di natura eminentemente tecnica, riguardano segnatamente la presentazione, la presa in consegna, il controllo e il magazzinaggio dei prodotti acquistati.

(6) I requisiti relativi all'identificazione delle carcasse ammissibili devono essere integrati dall'iscrizione del numero di macellazione sulla parete interna di ogni quarto; per quanto attiene alla presentazione delle carcasse, occorre prescrivere un taglio uniforme per agevolare lo smercio dei prodotti del sezionamento, migliorare il controllo delle operazioni di disossamento e ottenere al termine delle medesime pezzi di carne conformi a un'identica definizione in tutta la Comunità. A tale scopo è opportuno adottare un taglio diritto della carcassa e definire i quarti anteriori e posteriori rispettivamente a cinque e a otto costole onde ridurre al massimo il numero di tagli senza osso e i residui di rifilatura, e valorizzare in modo ottimale i prodotti ottenuti.

(3) Poiché l'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1254/1999 dispone che gli attuali regimi d'acquisto all'intervento restino in vigore fino al 30 giugno 2002, è necessario

(7) Per evitare speculazioni che possano falsare la situazione reale del mercato, si può presentare una sola offerta di gara per interessato e per categoria. Per rendere impossibile il ricorso a prestanome è opportuno definire la nozione di «interessato», in modo che venga ammessa unicamente la categoria di operatori che tradizionalmente e per la natura della loro attività economica partecipano all'intervento.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.⁽³⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.⁽⁴⁾ GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 288 del 27.10.1998, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.⁽⁷⁾ GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 34.